F3 Un fallito evasore?

(fonte: Corte di cassazione, 19 gennaio 2011)

Accusa di evasione per il fallito che omette la denuncia dei redditi. Per le annualità anteriori all'accertamento dello stato di insolvenza, l'obbligo resta in capo all'imprenditore.
Con la sentenza n. 1549 del 19 gennaio 2011, la Corte di cassazione chiarisce che rischia la sanzione penale il fallito che non presenta la dichiarazione dei redditi e dell'Iva relativa ai periodi d'imposta anteriori alla sentenza del Tribunale che dichiara il default della società.

La vicenda

Un contribuente, rappresentante legale di una società successivamente dichiarata fallita, è stato condannato sia dal tribunale che dalla Corte d'appello per non avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e Iva: l'articolo 5 del Dlgs 74/2000 punisce "con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni" (pari a 77.470 euro).
L'imputato ricorre per cassazione per violazione di legge e, oltre a sostenere che nella condotta doveva essere escluso il dolo, visto che nel periodo interessato l'imprenditore era detenuto in uno Stato estero, asserisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al periodo precedente scadeva il 31 ottobre 2002, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata il 5 dello stesso mese, per cui l'obbligo fiscale incombeva sul curatore fallimentare.

La pronuncia

La sezione penale, nonostante abbia preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato, ha comunque disatteso le argomentazioni del ricorrente, spiegando che in discussione c'è un periodo d'imposta precedente il fallimento e che, quindi, l'obbligo di presentare le denunce coinvolte incombe sull'imprenditore; al curatore tocca, invece, presentare le dichiarazioni per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Tanto più che, in materia di fallimento, "la soggettività passiva nel rapporto tributario permane nei confronti del fallito, il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, perde solo la disponibilità dei suoi beni nonché la capacità processuale e quella di amministrare il suo patrimonio" (Cassazione 299/1995). […]
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tali vicende, la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno dell'impresa, ma soltanto la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare; di conseguenza, il fallito non smette mai di essere "il soggetto passivo del rapporto tributario". […]
Inoltre, la stessa incapacità processuale non è "assoluta" ma soltanto "relativa", nel senso che il fallimento determina per il fallito la perdita della capacità di stare in giudizio limitatamente ai rapporti nei quali subentra il curatore, per cui il fallito stesso, nonostante lo stato di insolvenza, può ancora agire senza alcuna autorizzazione sia sul punto sostanziale

che su quello processuale per far valere i diritti strettamente personali, ovvero i diritti patrimoniali, dei quali si disinteressino gli organi del fallimento.
Dello stesso parere anche l'Amministrazione finanziaria (risoluzione 171/2002), la quale, in una sintesi evolutiva più avanzata, ha sostenuto che il fallito mantiene la soggettività passiva tributaria e la piena titolarità giuridica dei redditi personali, sia quelli attratti al fallimento, sia quelli estranei a esso. Ne consegue che il fallito, per ogni periodo d'imposta, dovrà indicare nella propria dichiarazione sia i redditi personali non attratti al fallimento sia quelli attratti.
In conclusione, va punito per evasione fiscale (articolo 5 del Dlgs 74/2000), ferma restando la decorrenza dei termini prescrittivi, il fallito che non presenta le obbligatorie dichiarazioni reddituali per periodi d'imposta anteriori al fallimento, anche se il fallimento è avvenuto prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione.